

RIFIUTI

# Sistri abolito a partire dal 1° gennaio 2019

In attesa del nuovo sistema di tracciabilità si torna a Mud e registri cartacei

**Ficco**

Dal 1° gennaio 2019 il Sistri è soppresso. Con questa lapidaria disposizione l'articolo 23 del Dl semplificazioni chiude i nove anni di difficilissima convivenza delle imprese con il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. A questa buona notizia, l'articolo 23 ne aggiunge un'altra: non sono dovuti i contributi già previsti dalla legge 78/2009 e dall'articolo 7, Dm

78/2016 (Testo unico Sistri).

Il Sistri, in vigore dal 14 gennaio 2010 in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, ha segnato profondamente la capacità di sopportazione delle imprese italiane grazie all'assoluta incapacità di rispondere alle loro esigenze gestionale e di semplificazione. Un'incapacità, peraltro, neanche gratuita, visti i costi delle attrezzature (black box, chiavette Usb), dei diritti di iscrizione e della formazione.

Tutto inutile. Come nel gioco dell'oca, si ricomincia da capo. Infatti, il nuovo articolo 23 dispone che «fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabi-

**Non saranno dovuti i contributi previsti a carico delle imprese ma non ci sarà alcun rimborso per il pregresso**

lità dei rifiuti», che sarà organizzato e gestito direttamente dal ministero dell'Ambiente, gli obbligati al Sistri tracciano i rifiuti usando i registri, i formulari e il Mud nel rispetto delle vecchie regole contenute negli articoli 188, 189, 190 e 193 del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006) nella versione precedente all'entrata in vigore del Dlgs 205/2010. Quindi, il Dl semplificazioni riconferma la condotta tenuta fino ad oggi dalle imprese ma le affranca dalla tenuta informatica della tracciabilità. Una condotta che, comenoto, non era sanzionata ma era richiesta da molti operatori per necessità interne. Quindi, per il momento, la tracciabi-

lità dei rifiuti continua a essere effettuata solo con registri, formulari e Mud di carta. Esattamente come avveniva nove anni fa.

L'articolo 23, richiama la possibilità, già consentita dall'articolo 194-bis del "Codice ambientale", di adempiere all'obbligo di registro di carico e scarico e di formulario in formato digitale, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Inoltre, è richiamata la possibilità di inviare la quarta copia del formulario tramite Pec. Nulla invece viene disposto su eventuali sostituzioni dei contributi alle quali, in passato, a volte si è fatto riferimento.

©/RIPRODUZIONE RISERVATA